

STATUTO

NAMASKAR COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTELLAMMARE DI STABIA NA
VIA POZZILLO 92

Numero REA: NA - 812854

Codice fiscale: 06394451212

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-07-2009 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DELLA

“NAMASKAR COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS”

-----*****-----

TITOLO I - DENOMINAZIONE SEDE E DURATA

Art. 1 - Denominazione e Sede

Si è costituita, ai sensi dell'art. 2522 c.c., della Legge n. 381/91 e del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 la

“NAMASKAR COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS”

con sede legale nel Comune di Castellammare di Stabia (NA) all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il Competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter **disp.att.** c.c..

L'organo amministrativo della cooperativa potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero **purché** nel territorio dell'Unione Europea, mentre l'istituzione di sedi secondarie è di competenza dell'assemblea dei soci.

Art. 2 - Durata

La durata della cooperativa è fissata fino al trentuno dicembre 2075 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II - SCOPO – OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono realizzare, ai sensi dell'art. 1 lettera a) e lettera b) della legge 8 novembre 1991 n. 381, è quello di perseguire l'interesse generale della comunità e la centralità della persona attraverso a promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini. Ciò attraverso lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali e di servizi.

La gestione delle attività di inserimento lavorativo e di quelle socio assistenziali saranno svolte in forma separata.

Scopo della cooperativa sarà anche quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano la loro attività, continuità di occupazione lavorativa, economicità nella fruizione dei beni e servizi complementari alle loro attività, nonché in genere, l'ottenimento delle migliori condizioni economiche, sociali e professionali e tutti i benefici ottenibili nel campo della mutualità e dell'assistenza sociale.

Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, sulla base di norme di regolamento interno, che definiscono l'organizzazione del lavoro prestato dai soci stessi.

I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

Conseguentemente la Cooperativa deve essere retta dai principi della mutualità con l'esclusione di ogni finalità speculativa. Pertanto, e sempre a tal scopo, dovrà uniformare la propria organizzazione interna:

A - alle leggi speciali che disciplinano più approfonditamente il concetto di mutualità ed in particolare alle norme del D.P.R. 30.4.1970 n. 602, laddove questo stabilisce che l'organismo cooperativistico deve acquisire in proprio il lavoro, organizzarlo e dirigerlo esso stesso, operare gli incassi e ripartire tra i soci, con rigorosi criteri di equità, gli introiti. I criteri praticati dalla ripartizione possono essere specificati nel regolamento interno.

B - al principio della rinuncia ad assumere personale dipendente in maniera permanente. Al personale dipendente esterno si potrà ricorrere solo per eccezionali necessità ampiamente motivate. In tale eventualità il personale dipendente dovrà ricevere quale retribuzione non meno di quanto stabilito dal contratto collettivo di lavoro delle Cooperative sociali.

C - la cooperativa potrà, inoltre, integrare il principio della mutualità destinando, nell'ambito delle possibilità economiche, apposite somme per fondi destinati ad integrare le prestazioni pensionistiche, l'assistenza malattia e l'assistenza infortunistica.

Art. 4 - Oggetto sociale

La società cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ed in riferimento allo scopo ed alle proprie finalità, si propone di promuovere, sviluppare, coordinare, organizzare, e sostenere ogni iniziativa utile a favorire, in via primaria ma non esclusiva, il supporto dei bisogni di persone a rischio di esclusione sociale e/o quanti altri possano essere riconosciuti in stato di emarginazione, declinando in tal senso servizi ed attività di tipo sociale, assistenziale, educativo e formativo, volti e diretti a facilitare l'inserimento nella vita sociale attiva di persone con handicap fisico, psichico e sensoriale, malati psichiatrici, inabili adulti, tossicodipendenti, malati di AIDS, giovani ed anziani, minori e donne in stato di abbandono, in

condizione di rischio e/o vittime di abuso, immigrati. In tal senso, la cooperativa assume e fa esplicito riferimento alle direttive della Unione Europea in materia, alla legislazione nazionale e regionale corrente e vigente, alla Legge n.328/2000 e successive modifiche, alla pianificazione degli interventi e delle politiche sociali emanati ed attuati dagli organi ed istituzioni competenti, dai piani socio-sanitari, dagli ambiti e Piani Sociali territoriali.

A tal fine, la cooperativa si prefigge di:

- A. rispondere ai bisogni dell'infanzia, dell'adolescenza, degli adulti e degli anziani, ponendo particolare attenzione alle problematiche dell'emarginazione;
- B. realizzare valide esperienze di accoglienza ed educazione per minori, genitori, donne e famiglie in difficoltà;
- C. ideare e strutturare servizi che **contribuiscano** al miglioramento della qualità della vita, promuovendo il rispetto totale della persona in tutti i suoi ambiti di vita;
- D. impedire l'**istituzionalizzarsi** di meccanismi, pratiche e stili di vita che producono esclusione e sofferenza;
- E. contrastare qualsiasi forma di violenza, sopraffazione e abuso nei confronti di donne e minori;
- F. promuovere l'esercizio dei diritti civili fondamentali;
- G. promuovere e tutelare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- H. favorire la valorizzazione individuale della persona nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche;
- I. collaborare alla messa a punto di pratiche e buone prassi per contrastare la cultura della violenza;
- J. elaborare strategie di intervento flessibile;
- K. realizzare attività rivolte a contrastare la tossicodipendenza;

L. realizzare attività per la prevenzione e l'assistenza in caso di abuso, di sfruttamento sessuale, di abbandono, di **maltrattamento** e di violenze nei confronti dei minori;

M. favorire e realizzare attività tese al recupero della dignità e dell'autonomia delle donne e dei minori accolti;

N. promuovere attività di informazione e di sostegno alle scelte di maternità e paternità responsabile;

O. sperimentare e promuovere l'innovazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;

P. promuovere iniziative per il miglioramento della fruizione dell'ambiente e dell'ambiente urbano e naturale da parte dei minori, degli adulti e degli anziani;

Q. contribuire alla diffusione territoriale della cultura dell'affido, ponendosi come mediatore tra famiglia di origine e famiglia **affidataria** o adottiva.

La cooperativa si orienta verso tali scopi e persegue il conseguimento delle proprie finalità, gestendo stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi, la realizzazione di attività, mezzi e servizi rivolti a privati, imprese e non, Enti Pubblici, Comuni, Province, Regioni e **ASL**, e/o loro aggregazioni di secondo livello, che hanno per oggetto:

a) - la conduzione e la gestione di strutture residenziali pubbliche e/o private, proprie o di terzi, da destinare a servizi per l'infanzia;

b) - la attivazione, la conduzione e la gestione di strutture residenziali pubbliche e/o private, proprie o di terzi, da destinare a casa-famiglia, comunità di accoglienza, comunità alloggio, educative e terapeutiche per minori a rischio e per donne, in condizioni di forte disagio, che garantiscano ospitalità, mantenimento, protezione e progettualità educativa finalizzata;

- c) - la promozione e la realizzazione di servizi per un'efficace prevenzione delle situazioni di crisi e di rischio psico-sociale dei minori, anche mediante il potenziamento dei servizi di rete per interventi domiciliari, educativi, territoriali, di sostegno alla frequenza scolastica e per quelli di pronto intervento;
- d) - la realizzazione e la gestione di strutture di prima accoglienza;
- e) - la conduzione e la gestione di centri diurni e/o di strutture residenziali pubbliche e/o private, proprie o di terzi, da destinare a servizi di accoglienza e socializzazione;
- f) - la realizzazione e la gestione di centri di consulenza finalizzati all'assistenza psicologica, legale e sociale dei minori, delle donne e delle famiglie in difficoltà;
- g) - la conduzione e la gestione di strutture residenziali pubbliche e/o private, proprie o di terzi, da destinare a centri **antiviolenza** e di case di ospitalità per donne in difficoltà che abbiano subito violenze e per i loro figli;
- h) - l'istituzione di corsi didattici presso ospedali, case di cura, penitenziari e altri centri di accoglienza;
- i) - la realizzazione e la gestione di centri polifunzionali, di aggregazione e culturali;
- j) - la gestione di percorsi **riabilitativi** e formativi, rivolte alle persone in stato di bisogno precedentemente menzionate, imperniate sull'esercizio attivo di pratiche musicali, teatrali, di attività **psicomotorie** e/o di danza, informatiche, sia individuali che di gruppo;
- k) - la realizzazione e la gestione di servizi educativi e ricreativi, di attività di laboratorio, **doposcuola** e ricreative nelle proprie strutture ed all'aperto, per il tempo libero e per i periodi di sospensione delle attività didattiche;
- l) - la realizzazione e la gestione di attività turistiche, gite, viaggi, soggiorni estivi ed invernali, itinerari culturali e attività sportive, rivolte particolarmente ai minori ed a soggetti svantaggiati;

m) - la conduzione e la gestione di centri diurni e/o di strutture residenziali pubbliche e/o private, proprie o di terzi, da destinare a servizi di sostegno al turismo sociale e di accoglienza di tipo alberghiero residenziale;

n) - la conduzione e la gestione di strutture pubbliche e/o private, proprie o di terzi, da destinare a servizi di sostegno al turismo e di accoglienza di tipo “ostello” con particolare riguardo alle fasce di turismo sociale, giovanile ed a basso reddito, al fine di favorire le inter-relazioni sociali e culturali, l’amicizia e la solidarietà, l’interscambio culturale;

o) - promuovere, realizzare e condurre esperienze e corsi di orientamento e di formazione professionale, nell’ambito e nel rispetto delle norme e procedure regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia;

p) - gestire servizi di riabilitazione e/o **infermieristici** presso strutture pubbliche-private e presso il domicilio degli utenti.

La cooperativa, inoltre, può:

I. realizzare e gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:

a. servizi domiciliari di assistenza, sostegno, e riabilitazione per anziani, persone con **disabilità** e con esperienze di malattia mentale, in collaborazione con le famiglie e le altre strutture pubbliche e private;

b. strutture residenziali e semi-residenziali di accoglienza e socializzazione alternative alla istituzionalizzazione;

c. attività di educazione ed azione **rieducativa**;

d. attività di servizi di riabilitazione;

e. servizi di assistenza, domiciliari e non, rivolti ai minori in difficoltà e a donne;

f. servizi di assistenza ai tossicodipendenti;

g. attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

II. promuovere:

a. la qualificazione, l'aggiornamento e la riqualificazione dei soci, dei dipendenti, degli utenti del servizio e degli operatori pubblici, privati e del volontariato;

b. attività di sensibilizzazione del territorio e delle istituzioni tese a creare maggiore consapevolezza e disponibilità nei confronti delle problematiche dei soggetti svantaggiati;

III. contribuire alla ricerca ed alla divulgazione per mezzo di qualsiasi strumento di comunicazione e di informazione (audio, video e/o multimediale, seminari, dibattiti, conferenze, convegni di studio, ricerca, pubblicazioni scientifiche e divulgative anche periodiche, mostre, attività formative e di riqualificazione professionale, etc..) dei problemi riguardanti i soggetti e le persone in difficoltà;

IV. collaborare allo sviluppo del movimento cooperativo, integrando in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni e centrali frutto dell'associazionismo cooperativo;

V. partecipare a Cooperative sociali o ad altri organismi senza scopo di lucro, per il finanziamento e lo sviluppo delle loro attività;

VI. svolgere ogni attività che possa ritenersi conciliabile con le finalità sociali, anche se non specificamente menzionata.

Per favorire la preparazione, l'inserimento, l'autogestione, l'imprenditorialità in modo specifico di soggetti svantaggiati, con l'esclusione di ogni attività in conto proprio da parte dei soci stessi, la cooperativa si propone di:

1. esercitare attività della produzione e del lavoro nel settore dell'agricoltura, della **floricoltura**, della **zootecnia**;
2. coltivare e sfruttare razionalmente la terra, anche con l'impiego di nuove tecniche agricole, compreso l'impiego di colture energetiche per la produzione di fonti rinnovabili di origine agricola e **biomasse** ottenute da **arboricoltura** da legno. Lavorazione esclusivamente meccanica del legno, di prodotti e residui agricoli ed **agroforestali**, aventi le caratteristiche previste per la commercializzazione e l'impiego, relativamente alla produzione di **biocombustibili** quali **cippato**, **pellet**, **briquettes** ed altro. Procedere alla bonifica di boschi e terreni di qualsiasi natura nonché alla loro manutenzione;
3. produrre **rosoli** e **liquori** in genere valorizzando i prodotti agricoli tipici;
4. produrre profumi valorizzando le essenze tipiche;
5. istituire e gestire depositi, magazzini, punti di vendita e di smercio necessari per l'espletamento delle attività sociali, nonché organizzare e gestire anche direttamente centri e complessi **agrituristici**, alberghieri e **paralberghieri** quali case vacanza, case albergo, **residences**, pensioni, **ostelli**, case per ferie, **country houses**, **rifugi**, camping, **kinderheimer** (centri vacanze per ragazzi), locali di ristorazione collettiva nonché strutture per l'animazione del tempo libero e strutture affini e/o similari;
6. svolgere attività artigianali ed industriali, quali tipografia e servizi annessi alla tipografia con **legatoria**, **plastificazione**, **falegnameria**, restauro, recupero mobili ed oggetti artistici in legno, ceramica, pelle o prodotti derivati, fabbricazione, manutenzione e riparazione di accessori per l'edilizia quali infissi **anodizzati**, impianti igienici, idraulici;

7. svolgere attività editoriale, anche in ambito elettronico e digitale: ideare, progettare, realizzare, promuovere e distribuire – sia nella componente **contenutistica** che della veste grafica - pubblicazioni, anche periodiche; gestire librerie e **bookshop**;
8. acquisire e gestire servizi nell'ambito delle telecomunicazioni in genere;
9. commercializzare i prodotti derivanti dalle predette attività **favorendone** la diffusione anche con ricerche di mercato e promozioni di mercato;
10. realizzare, lavorare, trasformare, riparare e mantenere in conto proprio a mezzo e per conto terzi nonché commercializzare al dettaglio e all'ingrosso articoli di **oreficeria** e di gioielleria in genere e di **coralli**, di **cammei**, di pietre dure **semipreziose** e preziose, di brillanti, di diamanti di **madreperla**, di articoli di tartaruga e in avorio, di articoli di **argenteria**, di **chincaglieria**, di **bijotteria** ed articoli affini con montature e **guarnizioni** in metalli preziosi e loro leghe;
11. progettare, organizzare e gestire servizi di consulenza a terzi nel settore no-**profit** nei limiti previsti dalle leggi in materia;
12. progettare, organizzare e gestire corsi di qualificazione e di aggiornamento.
13. progettare, organizzare e gestire corsi e percorsi formativi di educazione ambientale;
14. progettare, organizzare e gestire corsi e percorsi formativi di educazione alimentare anche attraverso l'educazione al gusto.

La cooperativa potrà inoltre svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra indicate, potenziare le risorse ed energie tecnico produttive, ideare ed attuare progetti anche sperimentali, impiegare mezzi, strumenti, impianti ed attrezzature. Potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare ed industriale necessari ed utili alla realizzazione degli

scopi sociali e comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro a solo scopo di indicazione esemplificativa:

A. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

B. dare adesioni e partecipazioni, ad enti ed organismi economici, consortili, fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito, nel rispetto delle normative in materia finanziaria vigenti e da emanarsi eventualmente in futuro;

C. chiedere e stipulare mutui e finanziamenti presso istituti di credito banche, enti pubblici e privati, offrendo a tal fine anche garanzie reali e personali;

D. concedere avalli, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsiasi forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative nel rispetto delle normative in materia finanziaria vigenti e da emanarsi eventualmente in futuro;

E. stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle normative in materia finanziaria vigenti e da emanarsi in futuro.

La Cooperativa potrà adottare programmi pluriennali diretti allo sviluppo ed all'ammodernamento dell'azienda nonché costituire di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ed emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Art. 5 - Agevolazioni sovvenzioni e provvidenze

La Cooperativa compie tutti gli atti necessari ed indispensabili per il conseguimento dello scopo e delle altre attività sociali, beneficiando di tutte le agevolazioni, sovvenzioni, provvidenze e finanziamenti previsti dalle leggi dello Stato, Regioni, Comunità Europea, ecc.

Art. 6 - Adesioni ad enti

La Cooperativa può aderire ad Enti o organismi i cui scopi siano simili a quelli della Cooperativa stessa. Può, inoltre, aderire ad organizzazioni sindacali di categoria che assumono la tutela degli interessi della dell'Ente che dei soci. Le relative decisioni sono demandate al Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III - SOCI

Art. 7 - Soci

I soci **cooperatori** sono coloro che stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa, o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore e distinto rapporto di lavoro con la Cooperativa medesima, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali.

I rapporti di lavoro in qualsiasi forma instaurati fra la Cooperativa ed i soci **cooperatori** saranno disciplinati da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria ai sensi dell'art.6 della Legge **03.04.2001** n.142 e successive modificazioni.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che sappiano o abbiano interesse a svolgere attività attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo potenziamento e sviluppo.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Possono partecipare alla Cooperativa anche soci volontari, ai sensi dell'articolo 2 della legge 381/1991, in misura non superiore alla metà del numero dei soci. Essi possono prestare la loro attività gratuitamente, eccetto il rimborso delle spese ai sensi della legge **8.11.91** n°381.

Almeno il 30% dei lavoratori della Cooperativa deve essere costituito dalle persone cosiddette svantaggiate a norma dell'art. 4 della legge **8.11.91** nr. 381, ossia di invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex **degenti** di istituti psichici, i soggetti in trattamento **psichiatrico**, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli artt. 47, 47 bis, 47 ter e 48 della legge 26/07/1975, n. 374,

come modificati dalla legge 10/10/1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero della Sanità, con il Ministero dell'Interno e con il Ministero per gli Affari Sociali, sentita la Commissione Centrale per le Cooperative istituita dall'art. 18 del D.L.C.P.S. del 14/12/1947, n. 1577 e successive modificazioni.

La loro condizione deve risultare da documentazione rilasciata dalla P.A.; è fatto salvo il diritto di riservatezza. I predetti svantaggiati, compatibilmente con lo stato fisico, se capaci, devono essere soci della cooperativa.

Possono altresì partecipare, a norma dell'art. 11 della legge 381/91, anche persone giuridiche pubbliche e/o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

La cooperativa potrà ammettere soci **sovventori** nelle forme e nei modi previsti dall'art. 4 della legge **31.01.92** n°59 e successive modificazioni.

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci **cooperatori** in una categoria speciale, di cui al 3° comma dell'art 2527 del C.C., in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci **cooperatori**.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:

a) coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;

b) coloro che sono in grado di concorrere, **ancorché** parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, che comunque non può superare il limite di 5 (cinque) anni;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 20 per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 32, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei **ristorni** nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio, non possono rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il

rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci **cooperatori** a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, **conseguendo** i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 8.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 15.

Art. 8 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio, deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:

a) se persona fisica, indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale, residenza e domicilio fiscale; indicazione dell'attività svolta, della propria qualificazione o capacità professionale maturata, delle specifiche competenze possedute, con riferimento alle attività di cui all'oggetto sociale ed ai requisiti di cui al precedente art. 7;

b) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa; l'ammontare delle quote sociali che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore a quello stabilito dall'atto costitutivo, né superiore al limite massimo fissato dalla legge, ed in particolare dalla legge 59/92 ed eventuali future successive modificazioni; dichiarazione di attenersi al presente statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

c) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 29 del presente statuto.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

Il consiglio di amministrazione accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 7 e la inesistenza di eventuali cause di incompatibilità, **emanerà** delibera che diventerà operante e sarà annotata sul libro soci dopo che, da parte del nuovo ammesso, saranno effettuati i versamenti di cui al successivo art. 9. Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati i versamenti, la delibera perderà automaticamente ogni efficacia. La domanda potrà essere rinnovata, **purché** accompagnata da contemporaneo versamento della tassa di ammissione di cui

all'art. 9. In tal caso l'ammissione può essere deliberata nuovamente, con effetto della sua immediata annotazione sul libro dei soci.

A seguito della deliberazione di ammissione del nuovo socio **cooperatore**, con la quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato fra la Cooperativa ed il nuovo socio, quest'ultimo aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al precedente art. 7.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e **comunicarla** all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si **pronunci** l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Art. 9 – Doveri e Diritti dei soci

I soci dovranno versare una tassa di ammissione nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione e sottoscrivere le quote sociali di cui al precedente art. 8.

Essi sono obbligati

- a) al versamento immediato della tassa di ammissione;
- b) alla liberazione delle quote sociali sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dai successivi articoli;
- c) all'osservanza dello statuto, del regolamento interno e delle delibere legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) ad effettuare il lavoro loro assegnato dalla cooperativa a seconda delle necessità della stessa con impegno, disciplina onestà, serietà e senso di responsabilità;
- e) ad avvalersi esclusivamente dei servizi tecnici ed amministrativi organizzati e **prestati** dalla Cooperativa.

Qualora il capitale sociale della cooperativa sia rappresentato da azioni si applicano le normative previste dall'art. 2521 C.C.

Qualora la cooperativa **adotti** piani di sviluppo ai sensi dell'art. 4 ultimo comma del presente statuto potranno essere ammesse azioni di partecipazione ai sensi degli art. 5 e 6 della legge 59/92 ed eventuali successive modificazioni.

I soci che rappresentino almeno un terzo dei componenti della cooperativa, a meno che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti, hanno diritto di esaminare ed ispezionare i libri sociali ai sensi degli artt. 2422 C.C. e della Legge 59/92.

Art. 10 - Divieti dei soci

È fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque **esplichino** attività concorrente, salvo specifico assenso del consiglio di amministrazione (questo limite non si applica ai soci persone giuridiche di cui all'art. 11 della legge 8 novembre 1991 n. 381).

Art. 11 - Adesioni ad organizzazione sindacale

La cooperativa potrà aderire all'organizzazione sindacale e di categoria alla quale risulterà appartenere la maggioranza dei singoli soci, ferma restando la libertà dei singoli soci di iscriversi a qualunque sindacato.

TITOLO IV - RECESSO DECADENZA ESCLUSIONE MORTE

Art. 12 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica; per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 13 - Motivi di recesso dalla qualità di socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
3. il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata a mano e/o con ricevuta di ritorno alla società.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto legittimano il recesso.

Oltre che nei casi previsti dal presente statuto e dall'art. 2437 del codice civile, ai soci **sovventori** il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento, stabilito in sede di emissione delle azioni di sovvenzione o di ammissione.

Art. 14 - Scioglimento del rapporto

La decadenza è pronunciata dal consiglio di amministrazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati, di quelli che vengono a trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dai precedenti articoli. Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso o decadenza limitatamente al socio, diventa operante con la chiusura dell'esercizio in corso, se deliberato tre mesi prima di questa, ovvero con la chiusura dell'esercizio successivo se deliberato successivamente ai tre mesi anzidetti.

Art. 15 - Casi di esclusione

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni, legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentono la prosecuzione seppure temporanea del rapporto e che ricadano nell'ipotesi del successivo punto f;
- b. che senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- c. che senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nel pagamento di eventuali debiti contratti ad altro titolo con la cooperativa;
- d. che venga a trovarsi nella situazione di incompatibilità prevista dall'art. 10;
- e. che svolga o **tenti** di svolgere attività in concorrenza o contrarie agli interessi sociali;
- f. che nell'esecuzione della propria attività commetta atti valutati quale notevole inadempimento dell'art. 1455 del Codice Civile;
- g. che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;
- h. che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;
- i. che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa o **fomenti** in seno ad essa, dissidi e disordini pregiudizievoli;
- j. il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento, gesti **infamanti**;
- k. che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini

dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori (si tratta dell'indennità di mobilità e di disoccupazione speciale);

l. che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

m. che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;

n. che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale.

Agli effetti di cui all'art. 16, l'esclusione, diventa operante nei termini indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 16 - Comunicazione della perdita di qualità di socio

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, devono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 17 - Estinzione del rapporto

Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio **cooperatore** consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera del consiglio di amministrazione con cui si **constatano** i legittimi motivi del recesso.

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

I soci receduti, **decaduti** od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitali da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al

socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato. Il rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa, fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere effettuato nei termini previsti dall'art. 2521 del Codice Civile. Il rimborso delle quote dei soci **recedenti**, esclusi o defunti comprenderà anche il rimborso di eventuali **sovrapprezzi** versati dal socio all'atto dell'ammissione sempre che tali somme siano state utilizzate nelle forme previste dall'art. 27, ultimo comma, del presente statuto.

Art. 18 - Rimborso della quota in caso di morte

In caso di morte del socio, il rimborso della quota da lui effettivamente versata sarà effettuato agli eredi con le modalità e nei termini di cui al precedente art. 17

Art. 19 - Rimborso della quota

I soci **recedenti**, **decaduti** o esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso, entro e non oltre l'anno di scadenza di sei mesi rispettivamente indicati nei precedenti art. 17 e 18. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti che sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso saranno devolute con deliberazione del Consiglio di amministrazione ad uno dei fondi indicati nel comma D dell'art. 23

Art. 20 - Fondi di previdenza in caso di scioglimento del rapporto

In caso di recesso, decadenza od esclusione, i diritti dei soci e degli eredi per quelli defunti, relativamente ad eventuali fondi di previdenza, saranno definiti con apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

TITOLO V - SOCI **SOVVENTORI**

Art. 21 - I conferimenti dei soci **sovventori** sono rappresentati da azioni nominative trasferibili e vengono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale, denominata Fondo per il Potenziamento Aziendale.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 22 - Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei **sovventori** possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. Pertanto, il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 23 - Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote o azioni della società, **purché** sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545 **quinquies** c.c. e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 24 - Diritti amministrativi dei soci **sovventori**

Ai soci **sovventori**, è attribuito un voto per ogni 250 quote di capitale sottoscritto fino ad un massimo di cinque voti.

In ogni caso, essi non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Ai soci **sovventori** che abbiano sottoscritto più di 250 quote di capitale sociale è riservata la facoltà di nominare un terzo dei componenti del consiglio di

amministrazione ed è riservata la facoltà di nominare un terzo dei componenti del collegio sindacale se esso debba essere nominato.

Il socio **sovventore** che detenga più di 250 quote di capitale sociale può esaminare attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se esiste, il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

TITOLO VI - TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 25 - Trattamento economico del socio

In considerazione della peculiare posizione del socio **cooperatore** quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale ferme restando le norme inderogabili in materia di lavoro.

Il regolamento di cui al comma precedente redatto dal Consiglio di Amministrazione è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Le previsioni di questo articolo non si applicano ai soci **sovventori**, volontari ed ai soci persone giuridiche.

Tale regolamento può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato in caso di crisi occupazionale, ferme restando in ogni caso le competenze dell'Assemblea in tema di riduzione degli organici in attuazione di programmi di mobilità.

Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio **cooperatore** assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al comma precedente, il socio **cooperatore** ha diritto di precedenza per la **riammissione** al lavoro all'ammissione di nuovi soci **cooperatori** con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci **cooperatori** lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al primo comma la cooperativa chiederà l'intervento della cassa integrazione guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente.

Il regolamento potrà contenere, con tassativo rispetto delle norme legislative in merito e in funzione anche delle precise mansioni attribuite, l'addebito ai soci di sanzioni o danni che i medesimi **causino** alla cooperativa per dolo, o per colpa, durante la prestazione di lavoro.

Ai soci volontari si applicano le norme di legge in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'importo della loro retribuzione eventuale viene fissata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Dette retribuzioni saranno assunte alla base del calcolo dei premi e delle relative prestazioni. Ai suddetti soci volontari potrà essere corrisposto anche il solo rimborso spese sostenute, sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci. Ciò ai sensi dell'art. 2 e 4 della L. 381/91

Art. 26 - Spesa Previdenziale a carico dei soci

La spesa per la previdenza a favore dei singoli soci prevista dal DPR **30.04.70** n°602 è a totale carico dei medesimi. Le variazioni alla presente norma statutaria devono essere approvate dall'assemblea ordinaria con la presenza dell'80% dei soci e il 75% di maggioranza del totale dei soci della cooperativa.

Art. 27 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito

- a. dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore ad Euro 500,00 né di valore superiore ai limiti di legge, nel rispetto della disposizione di cui all'art. 2525 CC;
- b. dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 27 con le quote eventualmente non rimborsate ai soci **recedenti, decaduti**, esclusi ed agli eredi dei soci defunti e con le tasse di ammissione
- c. da eventuali riserve straordinarie;
- d. da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- e. da qualunque liberalità, contributo a fondo perduto, agevolazioni sovvenzioni provvidenze e finanziamenti che **provenissero** alla cooperativa per essere impiegati al fine raggiungimento degli scopi sociali. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte;
- f. dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito di oneri futuri, o investimenti.

Art. 28 - Divieto di ripartizione degli utili e delle riserve tra i soci

Gli utili e le riserve non possono essere distribuite tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento.

Art. 29 - Versamento quote sociali

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente

- a. almeno il 5% all'atto della sottoscrizione
- b. il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione

Art. 30 - Nominatività delle quote sociali

Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale. Il tutto nel rispetto delle norme di legge.

Art. 31 - Esercizio Sociale

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, da compilarsi con il criterio della oculata accortezza ed applicando le norme legali e tributarie. Gli amministratori redigono altresì la relazione al

bilancio, di cui all'art. 2428 del CC, nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo e mutualistico della società.

È prevista la predisposizione del bilancio in forma abbreviata, ove sussistano le condizioni ed i limiti di legge, e, in tal caso, la nota integrativa, nel rispetto anche degli articoli 2545 e 2513 CC, assorbe la relazione sulla gestione degli amministratori.

L'organo amministrativo è tenuto ad ogni altro adempimento contabile previsto dalla legge.

Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni dalla sopradetta chiusura ricorrendo le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 CC; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 CC, le ragioni della dilazione.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi, al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute dai soci per adeguare il trattamento economico ricevuto durante l'esercizio sociale, alla paga contrattuale vigente per i lavoratori della categoria o similari, **destinandoli**:

- a. a riserva legale, nella misura non inferiore al 30%
- b. il 3% (tre per cento) e comunque per una quota eventualmente maggiore o minore stabilita da norme inderogabili alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947

n. 1577, cui la cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro nelle modalità e nei termini previsti dagli artt. 11 e 12 della L. 59/92;

c. ad eventuale riserva straordinaria

d. all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio e che non potrà essere superiore all'interesse dei buoni postali fruttiferi aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; e. una eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dall'art. 2545-**quinquies** 3° comma del CC, e comunque nei limiti previsti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.

La parte dei residui attivi, non destinata alla riserva straordinaria, deve essere destinata, nella misura non inferiore al 50% ai fini mutualistici, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2536 C.C. e cioè deve essere destinata alla copertura delle spese per la realizzazione di scopi di previdenza, di mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, prescelti dall'assemblea con criteri e modalità da **disciplinarsi** con apposito regolamento interno.

I dividendi potranno essere distribuiti solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto; potrà essere destinata a dividendo non oltre la metà degli utili.

È vietata la distribuzione di utili in qualsiasi forma per la intera durata del piano di crisi aziendale eventualmente approvato dall'Assemblea dei soci in base a quanto disposto dai regolamenti interni ai sensi della lettera d), primo comma, dell'art. 6, Legge 3 aprile 2001, n. 142.

L'Assemblea può sempre deliberare in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c., d. ed e., che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato nella lettera b., venga devoluto al fondo di riserva di cui alla lettera a.

Art. 32 - Ristorni

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può **appostare** somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei lavoratori qualora lo consentano le risultanze dell'attività **mutualistica**. L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a) del comma 2 dell'art. 3 della Legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive eventuali modifiche, ai sensi e secondo le modalità di legge, che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci **cooperatori**, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII - ORGANI SOCIALI

Art. 33 - Organi Sociali

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Sindaci se obbligatorio ai sensi dell'art. 2477 del C.C.;

e) il Collegio dei Probiviri.

Art. 34 - Assemblea dei Soci

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea è convocata da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

La convocazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, che dovrà essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, deve effettuarsi mediante:

a) - lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza all'indirizzo risultante dal libro soci, ovvero

b) - mediante lettera consegnata a mano ai soci stessi e sottoscritta da questi ultimi per ricevuta entro il predetto termine, ovvero ancora

c) - mediante telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società ed annotato nel libro soci.

La stessa lettera dovrà affiggersi nel locale della sede sociale almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa cura che l'avviso di convocazione venga effettuato tramite altri mezzi di comunicazione quali: consegne manuali, a mezzo e-mail.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita per deliberare quando siano presenti tutti i soci, ai sensi di legge, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi – questi ultimi se nominati - ,

siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto, e nessuno si **opponga** alla trattazione dell'argomento.

I soci onorari partecipano alle Assemblee della cooperativa con voto consultivo.

Art. 35 - Assemblea Ordinaria e Straordinaria

L'assemblea ordinaria:

- 1) - approva il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione;
- 2) - determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti del consiglio di amministrazione e provvede alle relative nomine e revoche;
- 3) - determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale;
- 4) - nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il presidente, fissa i loro compensi e delibera l'eventuale sostituzione e l'eventuale revoca;
- 5) - conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile a norma dell'art. 2409-quater del C.C. e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- 6) - delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409-bis C.C. se nominato;
- 7) - approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- 8) - delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposto al suo esame degli Amministratori;
- 9) - delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

10) - delibera sull'adozione, su proposta del Consiglio di amministrazione, di procedure di programma pluriennale finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale;

11) - approva gli stati di attuazione dei programmi pluriennali previo parere dell'assemblea speciale su titolari di azioni di partecipazione cooperativa.

12) - approva il programma di mobilità di cui all'art. 8 comma secondo, della legge n. 236/93 in base al criterio secondo cui nella scelta degli **esuberanti** concorre in via prioritaria il personale dipendente eventualmente occupato in cooperativa e in via sussidiaria il personale associato.

L'assemblea ordinaria delibera infine su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e su ogni altro argomento non qui previsto che non sia di esclusiva competenza dell'assemblea straordinaria.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale ed eventualmente entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, o da almeno un terzo dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, dello statuto sociale comprese quelle che riguardano le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del C.C., sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e

poteri dei liquidatori, su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Le proposte di competenza dell'assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve **discuterli**.

Art. 36 - Regolarità di Costituzione dell'Assemblea

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti **esprimibili**.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei voti **esprimibili** ed il voto favorevole di più della metà dei soci aventi diritto di voto.

Art. 37 - Votazioni nelle Assemblee

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con **scrutinio** palese. Per l'elezione delle cariche sociali o quando si tratta di argomenti riguardanti persone, la votazione verrà fatta col sistema dello **scrutinio** segreto.

Art. 38 - Diritto di Voto

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta; in deroga a ciò ciascuno dei soci **sovventori** ha diritto ad un voto per massimo ogni n. 250 (duecentocinquanta) quote possedute, fino ad un massimo di cinque; i voti complessivamente attribuiti ai soci **sovventori** non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci, tale ragguaglio avviene, in caso di eccedenza di tale limite, con una proporzionale riduzione dei voti **esprimibili** da ogni socio **sovventore** che potrà essere quindi anche inferiore all'unità.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Art. 39 - Costituzione delle Assemblee

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dal Vicepresidente e in loro assenza da un socio eletto dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constatare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Art. 40 - Amministrazione e rappresentanza

La società è amministrata in alternativa:

- a) - da un Amministratore Unico

b) - da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, ma sempre in numero dispari, secondo quanto determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

L'Amministratore Unico o i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea e alla carica possono essere nominati anche persone che non siano soci.

I soci **sovventori**, o mandatari delle persone giuridiche soci **sovventori**, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci **cooperatori**.

Il Consiglio di amministrazione resta in carica tre anni, i suoi componenti sono sempre rieleggibili. I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzioni.

Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo, in favore della società.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed uno o più Vicepresidenti; può delegare, **determinandole** nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile ed opportuno, oppure quando gli sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo

a) - lettera raccomandata o telegramma spediti a ciascun amministratore, e sindaco se nominato, non meno di tre giorni prima dell'adunanza, ovvero

b) - lettera consegnata a mano agli amministratori stessi, e ai sindaci se nominati, e sottoscritta da costoro per ricevuta entro il predetto termine, ovvero ancora

c) - telefax o messaggio di posta elettronica inviati agli amministratori, e ai sindaci se nominati, non meno di tre giorni prima dell'adunanza rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società.

L'avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno. Le adunanze saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le formalità di cui sopra qualora siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati. Per la validità della riunione del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi, sono invece segrete, nel caso di questioni riguardanti persone o quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità dei voti importa la ricezione della proposta. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere verbalizzate nell'apposito libro sociale, il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti il Consiglio si considera tenuto nel luogo ove si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa. Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo al Consiglio di amministrazione:

- a) - curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) - redigere i bilanci consuntivi e preventivi, redigere le relazioni previste dal C.C. ai sensi dell'art. 2428 indicando in detta relazione i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari ed in conformità del carattere cooperativo della società,
- c) - compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) - deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituto di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzione e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, girare, avallare, scontare, quietanze crediti ed effettivi cambiari e **cartolari** in genere;
- e) - concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) - deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;
- g) - conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;

- h) - assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- i) - deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza, e la esclusione dei soci;
- l) - designare gli amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;
- m) - compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge, o dal presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale;
- n) - deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'articolo 4 del presente Statuto nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- o) - deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;
- p) - deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né di succursale.

Art. 41 - Dimissioni del Consiglio di Amministrazione

Fatta salva la norma di cui all'art. 2386 del Codice Civile, il consiglio di amministrazione, totalmente o in maggioranza dimissionario, continua a svolgere le sue mansioni, fino al rinnovo nei tempi minimi previsti dalla procedura, da apposita assemblea ordinaria indetta dal Consiglio stesso, o, in mancanza dal Collegio Sindacale, immediatamente dopo le dimissioni.

Le dimissioni dovranno essere accettate dall'organo competente per la elezione del dimissionario.

Art. 42 - Mancanza di uno o più amministratori

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 C.C.

Art. 43 - Il legale rappresentante

La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione spettano all'Amministratore Unico ovvero, se la società è gestita da un Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente od a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, a terzi, per singoli atti o categorie di atti, la delega in ogni caso deve essere annotata sul libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Art. 44 - Il Collegio Sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto, nel rispetto dell'art. 2397 del C.C., da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea che ne nomina il presidente. Il Collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata, ai sensi dell'art. 2543 del CC, ai soci finanziatori. I sindaci durano in carica tre anni e

scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Art. 45 - Compiti del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società; vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni **attribuitegli** dalla legge.

I sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Essi hanno la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del CC. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso ad informazioni riservate. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro. I sindaci **relazionano**, altresì, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza **mutualistica**.

Art. 46 - Organo di controllo facoltativo

Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 47 - Collegio dei Probiviri e relativi compiti

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'assemblea tra i soci ma anche tra i non soci. Essi durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e non hanno diritto a retribuzione, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni. In caso di cessazione di uno dei probiviri, nel corso dell'esercizio sociale, provvede alla sostituzione il Consiglio di Amministrazione fino alla prossima assemblea. La Cooperativa e i soci sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei probiviri la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti, fatta eccezione soltanto di quelle che non possono formare oggetto di compromesso. Rientrano nella competenza del Collegio dei Probiviri le decisioni sulla legittimità del recesso, dell'esclusione, della continuazione della Cooperativa con gli eredi o legatari dei soci defunti, sulla determinazione della quota di rimborso ai soci uscenti oppure agli eredi o legatari di soci defunti. Il ricorso ai probiviri deve essere proposto - a pena di decadenza - nel termine di dieci giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia. Il ricorso non ha effetto sospensivo. I probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità entro trenta gironi successivi. Le decisioni del collegio dei probiviri sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione avanti

l'autorità giudiziaria. L'impugnazione, in questi casi, deve essere proposta - a pena di decadenza - non oltre trenta giorni dalla comunicazione.

TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 48 - Nomina dei Liquidatori

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa, dovrà procedere alla nomina di tre liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Art. 49 - Devoluzione Patrimonio Sociale

In caso di scioglimento della società, l'assemblea provvederà ad assumere le necessarie delibere ai sensi dell'art. 2487 del codice civile.

In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci e i dividendi eventualmente maturati, saranno devoluti alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge n. 39/92.

Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle azioni nominative trasferibili detenute dai soci **sovventori** rispetto al rimborso delle quote di capitale sociale detenute dai soci **cooperatori**, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente. Le azioni di partecipazione cooperativa dovranno sempre essere rimborsate integralmente per l'intero valore nominale.

La liquidazione delle azioni del socio **sovventore** ha luogo sulla base del loro valore nominale, più eventuali quote parte di riserve anche da sovrapprezzo. In caso di controversie decide il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, d'intesa con quelli per le Finanze e per il Tesoro, udita la Commissione Centrale per le Cooperative.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 50 - Regolamenti Interni

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti **sottoponendoli** successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Art. 51 - **Inderogabilità clausole mutualistiche**

In ogni caso, essendo la cooperativa sociale a mutualità prevalente si obbliga inderogabilmente al rispetto dei precetti di legge di cui all'art. 2514 del C.C. previste dagli artt. 26, 27, 28, 31 e 49 del presente statuto.

Art. 52 - Rinvio al Codice Civile e Leggi Speciali

Alla presente cooperativa si applica la normativa di cui all'art. 2519 del C.C. inerente le società a responsabilità limitata ricorrendone i presupposti.

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice e delle leggi speciali sulla Cooperazione, nonché la normativa in materia di Cooperative Sociali e di Organizzazioni non **lucrative** di utilità sociale di cui rispettivamente alla Legge n. 381/91 e al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

F.TO:SABINO MANNA

F.TO:KATIA LOMBARDI

F.TO:MARIANNA **FREILES**

F.TO:GIOVANNI DE GREGORIO

F.TO:GRIPPO EMMA

F.TO:ALESSANDRA ROSA **ROSA**

F.TO:NOTAIO ROBERTO **ALTIERO** - COADIUTORE(VI E'IMPRONTA
DEL SIGILLO)